	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^d Á »ÁI Î JDE ÓÁ^|Á-B-DCG SAPI - PN/AIA/40

Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013, n. 2444 del 30 dicembre 2014 e n. 5042 del 10 dicembre 2020, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Azienda NIZZETTO TARCISIO con sede legale nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20, l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l’installazione sita nel Comune di San Martino al

Tagliamento (PN), via Valvasone, 20;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013, e n. 2444 del 30 dicembre 2014, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 935/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5042 del 10 dicembre 2020, con il quale è stata concessa all'Azienda NIZZETTO TARCISIO la proroga, fino al 31 gennaio 2021, per la presentazione dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota dell'11 gennaio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 12 gennaio 2021 con protocollo n. 1049, con la quale il sig. Nizzetto Fulvio, in qualità di titolare dell'Azienda NIZZETTO FULVIO con sede legale nel Comune di Aiello del Friuli (UD), via dei Praz, 16, identificata dal codice fiscale NZZ FLV 70C30 C817H:

- 1) ha comunicato il decesso del proprio genitore sig. Nizzetto Tarcisio titolare dell'Azienda omonima, in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, n. 1013 del 9 maggio 2013, n. 2444 del 30 dicembre 2014 e n. 5042 del 10 dicembre 2020;
- 2) ha chiesto che la citata autorizzazione integrata ambientale venga volturata a favore dell'Azienda NIZZETTO FULVIO;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013, n. 2444 del 30 dicembre 2014 e n. 5042 del 10 dicembre 2020;

## **DECRETA**

**1.** E' volturata, a favore dell'Azienda NIZZETTO FULVIO con sede legale nel Comune di Aiello del Friuli (UD), via dei Praz, 16, identificata dal codice fiscale NZZ FLV 70C30 C817H, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore dell'Azienda Nizzetto Tarcisio con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013, n. 2444 del 30 dicembre 2014 e n. 5042 del 10 dicembre 2020, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), presso l'installazione sita nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20.

### **Art. 1 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti del Direttore del Servizio competente n. 935/2011, n. 1013/2013, n. 2444/2014 e n. 5042/2020.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Azienda Nizzetto Fulvio, al Comune

di San Martino al Tagliamento, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

**PrimaCassa**  
Credito Cooperativo FVG  
Succursale di Codroipo

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*) \_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI**

4. **COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE** Azienda Agricola Nizzolo Fulvio **NOME** \_\_\_\_\_ **DATA DI NASCITA** \_\_\_\_\_  
**SESSO** M o F  **COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE** AIENO DEL FRIULI **PROV.** \_\_\_\_\_ **CODICE FISCALE** 01317190939  
 giorno mese anno

5. **COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE** \_\_\_\_\_ **NOME** \_\_\_\_\_ **DATA DI NASCITA** \_\_\_\_\_  
**SESSO** M o F  **COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE** \_\_\_\_\_ **PROV.** \_\_\_\_\_ **CODICE FISCALE** \_\_\_\_\_  
 giorno mese anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE T.118 7. COD. TERRITORIALE (\*) \_\_\_\_\_ 8. CONTENZIOSO  9. CAUSALE PIA 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO  
 codice sub. codice (\*) Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
45,6T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	
		16,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

SEDCI / 00

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**  
 (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mesa	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
12	02	2021	08637	63750


Autorizzo addebito sul conto corrente bancario  
 n. \_\_\_\_\_ cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB 12 FEB. 2021  
 firma \_\_\_\_\_

COPIARE IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE  
**PAGATO**

**FIRMA**

**PrimaCassa**  
Credito Cooperativo FVG  
Succursale di Codroipo

(\*) RISERVATO ALL'UFFICIO

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^d Á »Á € 30F ÓÁ^|Á € 30F 30F € SAPI - PN/AIA/40

Proroga del termine per l'adempimento, da parte della Azienda NIZZETTO TARCISIO, alla prescrizione di cui al decreto n. 3279 del 18 agosto 2020, relativa al termine entro il quale presentare l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Azienda NIZZETTO TARCISIO con sede legale nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20, l'autorizzazione integrata ambientale per

l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013, e n. 2444 del 30 dicembre 2014, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 935/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua il termine (25 ottobre 2020) entro il quale i Gestori devono presentare, al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota del 23 ottobre 2020, acquisita dal Servizio competente il 13 novembre 2020 con prot. n. 55378, con la quale la Azienda NIZZETTO TARCISIO, ha chiesto una proroga, fino al 31 gennaio 2021, per la presentazione dell'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a causa di problemi di salute occorsi al titolare dell'azienda;

**Ritenuta** esaustiva la motivazione adottata dal Gestore, si ritiene di concedere la proroga, fino al 31 gennaio 2021, richiesta;

## DECRETA

1. E' concessa alla Azienda NIZZETTO TARCISIO con sede legale nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20, la proroga, **fino al 31 gennaio 2021**, per la presentazione dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013 e n. 2444 del 30 dicembre 2014.

### Art. 1 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Azienda Nizzetto Tarcisio, al Comune di San Martino al Tagliamento, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.


2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ – PN/AIA/40**

**Decreto n. 2444**

**Trieste, 30 DIC. 2014**

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, gestita dall'Azienda Nizzetto Tarcisio, sita nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN).

#### **IL DIRETTORE**

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

**Visto** il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";



**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'Azienda Nizzetto Tarcisio (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013, con il quale stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1192/2011, relativamente alla sostituzione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

**Vista** la nota trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 4 novembre 2014, con la quale il Gestore ha comunicato che, a partire dal giorno 1 ottobre 2014, procederà al conferimento ad impianto di produzione di biogas, degli effluenti zootecnici di origine avicola provenienti dal proprio allevamento;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere:

- 1) all'abrogazione dell'articolo 5 del decreto n. 935 del 4 maggio 2011, relativo all'obbligo di adozione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) da parte del Gestore;
- 2) all'abrogazione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA" al decreto del

Direttore del servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, come sostituito dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013;

3) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 935/2011, indicando come non pertinenti, le Migliori tecniche disponibili (MTD), individuate nell'allegato A al decreto stesso, con il punto 7.2.1 ed eliminando le prescrizioni contenute nell'Allegato B, relative allo stoccaggio e all'accumulo temporaneo degli effluenti zootecnici palabili;

## DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, a favore dell'Azienda Nizzetto Tarcisio con sede legale nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20.

2. E' abrogato l'articolo 5 del decreto del Direttore del servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011.

3. E' abrogato l'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA" al decreto del Direttore del servizio competente n. 935 del 4 maggio 2011, come sostituito dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 1013 del 9 maggio 2013.

### Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. All'allegato A al decreto n. 935 del 4 maggio 2011, le Migliori Tecniche Disponibili di cui al **punto 7** "BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili", vengono sostituite dalle seguenti:

7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.2 spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.3 spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.4 spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.5 spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.6 spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	non pertinente	
	<b>7.2.1 incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento</b>	<b>non pertinente</b>	trattasi di lettiera esausta, non di pollina.

2. L'Allegato B al decreto n. 935 del 4 maggio 2011, viene sostituito dal seguente:


## **ALLEGATO B**

Entro 12 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione integrata ambientale il Gestore dovrà rispettare quanto prescritto in seguito:

- 1)** la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- 2)** la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- 3)** l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- 4)** la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- 5)** deve provvedere all'installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici;
- 6)** dovrà attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto;
- 7)** nel caso l'Azienda intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 2 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso in originale all'Azienda Nizzetto Tarcisio. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di San Martino al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

 DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Luciano Agapito



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia  
e POLITICHE PER LA MONTAGNA

Servizio tutela da inquinamento  
atmosferico, acustico  
ed elettromagnetico

tel + 39 040 377 1111  
fax + 39 040 377 4410  
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1013

STINQ - PN/AIA/40

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 935 del 4 maggio 2011.

**Ditta NIZZETTO TARCISIO.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto n. 935 del 4 maggio 2011, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore della Ditta NIZZETTO TARCISIO con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6,

lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone;

**Atteso** che in data 29 aprile 2013, la Ditta ha fatto pervenire il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 935 del 4 maggio 2011, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto stesso;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;


## DECRETA

**Art. 1** - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto n. 935 del 4 maggio 2011, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, viene sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

**Art. 2** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 935 del 4 maggio 2011.

Trieste,

- 9 MAG. 2013



DIRETTORE DEL SERVIZIO

Gottfried Pierpaolo Gubertini

**PIANO DI  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. NIZZETTO TARCISIO  
- ZONE NON VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/1 00g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso X	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta X	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta X	moderata	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Superficie	Fabbisogno Reale $N_{nex}$			
			$N_{nex} =$	$N_a$	$- N_f$	$- A_n$
MAIS	mais	85,0	280	330	40	10
MAIS	soia	13,0	240	290	40	10
MAIS	cereali	28,0	270	320	40	10
SOIA	mais	13,0	35	70	40	10
ORZO	mais	13,0	90	140	40	10
FRUMENTO	mais	15,0	130	180	40	10
PRATO	prato	0,4	50	80	20	10
<b>Totali</b>		167,4				

dove:

$N_{nex}$  = azoto da apportare con la concimazione

$N_a$  = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale  
(in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

$N_f$  = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

$A_n$  = Apporti naturali



Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie	Den.	Fabbisogno effettivo	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	85	AIZO	280	lettieria di allevamenti avicoli	8,4	18,5	AUT- PRIM	156	60	93	187	15895
MAIS	28	"	270		"	"	"	"	"	"	177	4956
MAIS	13	"	240		"	"	"	"	"	"	147	1911
ORZO	13	"	90	"	8	"	ESTATE	148	"	89	0	0
FRUMEN.	15	"	130	"	8,4	"	"	156	"	93	37	555
SOIA	13	"	35	reflue di lavaggio	8	1	PRIMAV.	8	60	5	30	390
PRATO	0,4	"	50		27	1	ESTATE	27	60	16	34	13
<b>Totali</b>	<b>167</b>			<b>Totali</b>								<b>23730</b>

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di **KG 23730**

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
115		1296

RIEPILOGO PUA

ZONE NON VULNERABILI

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc.refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
MAIS	156	8,4	60	156	93	180
FRUMENTO	156	8,4	60	156	93	37
ORZO	148	8	60	148	89	0
<b>Totali</b>						


ZONE VULNERABILI

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc.refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
<b>Totali</b>						<b>0</b>

data

15/04/2013


firma del Tecnico




fonti:  
CRPA  
ERSA  
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECNICI  
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI  
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA  
Sede legale: Via 29 Ottobre, 37  
33038 CODROIPO (UD)  
Tel. 0432-501211 Fax 0432-501212  
C.A.P. 33038



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 935

STINQ - PN/AIA/40

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

**Ditta NIZZETTO TARCISIO.**

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Visto** l'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;

**Viste** le concessioni edilizie C.E. 214 del 12 luglio 1965, C.E. 233 del 28 marzo 1966, C.E. 250/A del 13 marzo 1967, C.E. 284 del 6 aprile 1968 e C.E. 731 del 19 maggio 1978, del Comune di San Martino al Tagliamento;

**Visto** il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle

domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

**Vista** la domanda del 16 marzo 2007, con la quale la Ditta NIZZETTO TARCISIO con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-12214-PN/AIA/40 del 10 aprile 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

**Vista** la nota prot. ALP.10-12212-PN/AIA/40 del 10 aprile 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Martino al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

**Considerato** che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 aprile 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Atteso** che in data 11 dicembre 2008 la Ditta ha trasmesso la dichiarazione asseverata presso il Giudice di Pace di Spilimbergo e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria relativa all'impianto;

**Considerato** che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005 (ora art. 9 comma 2 del d.lgs 152/06), prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

**Vista** la nota prot. ALP.10-18296- PN/AIA/40 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

**Vista** la nota del 1 aprile 2010, con la quale la Ditta ha trasmesso quanto richiesto;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

**Viste** le note prot. n. 4356/2010/TS/GRI/107 del 18 maggio 2010 e prot. n. 4969/2010/TS/GRI/107 del 9 giugno 2010, con le quali l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento dove sono evidenziate le osservazioni emerse dall'esame della documentazione;

**Vista** la nota prot. ALP.10-42582-PN/AIA/40 del 28 giugno 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di San Martino al

Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'ARPA FVG, il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

**Preso atto** della nota Prot. 2010. 0062005 del 2 agosto 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

- dalla Relazione Tecnica allegata all'istanza, si evince che l'azienda scarica le acque di lavaggio dei capannoni e delle attrezzature al suolo tramite pozzo perdente. Si ricorda che per la normativa vigente non risulta possibile l'effettuazione di scarichi al suolo senza preventiva autorizzazione degli Enti competenti. A tal riguardo non sono possibili deroghe;
- sembra che l'azienda non intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Si chiede a tal proposito come gestisce i rifiuti prodotti. Se l'azienda intenderà avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente;

**Preso atto** della nota 60318/ISP del 15 settembre 2010, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale" ha segnalato quanto segue:

- vista la presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) si consiglia di attuare un programma di controllo e manutenzione (previsto per altro dal D.M. 6/9/1994 punto 4 dell'allegato) al fine di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto;
- dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di installare e mantenere in efficienza dei contatori idrici per la registrazione dei consumi almeno mensili (vedi MTD punto 11 del D M 29/1/2007);
- al fine di evitare le emissioni di ammoniaca la lettiera non dovrà essere in nessun caso riutilizzata per più cicli di allevamento;
- si chiede di aggiornare la documentazione presentata spiegando come verrà gestita la lettiera in relazione alla nuova platea realizzata presso l'insediamento dell'azienda agricola Taglio s.n.c. in località Sant'Osvaldo;

**Preso atto** che non è pervenuta, da parte di ARPA FVG e del Comune di San Martino al Tagliamento, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

**Vista** la nota prot. ALP.10-52144-PN/AIA/40 del 30 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

**Vista** la nota pervenuta in data 23 settembre 2010, con la quale la Ditta Nizzetto Tarcisio ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

**Vista** la nota Prot. ALP.10-57733-PN/AIA/40 del 29 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Martino al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'ARPA FVG e al Dipartimento Provinciale ARPA di Pordenone, le integrazioni trasmesse dalla Ditta con la citata nota pervenuta il 23 settembre 2010;

**Vista** la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti

modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20, da parte della Ditta NIZZETTO TARCISIO con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Valvasone, 20.

**Art. 2** - La presente autorizzazione sostituisce le concessioni edilizie C.E. 214 del 12 luglio 1965, C.E. 233 del 28 marzo 1966, C.E. 250/A del 13 marzo 1967, C.E. 284 del 6 aprile 1968 e C.E. 731 del 19 maggio 1978, del Comune di San Martino al Tagliamento, solamente per la parte riferita agli scarichi delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, che costituiscono anche autorizzazione agli scarichi come previsto dell'art. 22 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 7.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 10** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art.15** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 18** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, 4 MAG. 2011



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA  
CAPOSETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini

masma- ambd2





# **PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**